

Quel conflitto da risolvere

GIANLUIGI PELLEGRINO

LE REAZIONI strumentali all'improvvisa scomparsa di D' Ambrosio danno l'avviso del tormentone appiccicoso cui rischiamo di assistere. Un tormentone intorno al conflitto che il Quirinale ha suo malgrado dovuto sollevare per chiedere alla Consulta una parola finale sulle prerogative del capo dello Stato. La destra berlusconiana nel coro urlante dei giornali di famiglia già si frega le mani preparandosi ad annunciare come agognata "mazzata ai magistrati" la decisione che la Corte dovrà assumere in ragione delle garanzie volute dalla Costituzione. E già serve in tavola il velenoso antipasto di attribuire a Napolitano l'accusa, ovviamente mai pronunciata, di "pm assassini". Specularmente i nuovi e vecchi mercanti della faziosità e del qualunquismo, scaldano i motori per mettere all'indice, in modo oggettivamente eversivo, il poco che è ancora in piedi delle istituzioni rappresentative e di garanzia costituzionale. Da qui la necessità per chi abbia a cuore Paese e Costituzione di mettere in luce l'esatto e limitato ambito del conflitto e la sua ben possibile risoluzione. Vi è infatti che le posizioni del capo dello Stato e quelle espresse in ultimo dai magistrati palermitani sono ormai sempre più vicine, direi collimanti sul decisivo profilo dei principi e delle prerogative fissate dalla carta fondamentale. Ed invero un primo punto da scolpire è che il tema del conflitto nulla ha a che fare con il merito della delicata indagine sui possibili oscuri rapporti tra mafia e apparati dello Stato. E nemmeno con il ruolo, peraltro pacificamente privo di ogni rilevanza penale, avuto da D'Ambrosio, pressato dalle insistenti lagnanze dell'ex ministro Mancino.

Il conflitto piuttosto riguarda un principio di puro diritto costituzionale: le comunicazioni del capo dello Stato che siano state accidentalmente intercettate (perché il farlo in modo diretto e volontario sarebbe grave reato) possono essere utilizzate e riascoltate come le mie e le vostre, o sono coperte dalla garanzia di inviolabilità che la Costituzione riserva al presidente della Repubblica, vertice anche delle forze armate? E in questa seconda ipotesi c'è una norma che ne consenta la diretta distruzione? A ben vedere ormai è solo a questo secondo interrogativo che si riduce la materia del conflitto, una volta che lo stesso Procuratore capo di Palermo dà atto che, Costituzione alla mano, è non solo ammissibile ma persino auspicabile una norma ordinaria che in modo espresso preveda la diretta distruzione. E che potrebbe loro essere sfuggita la possibilità di ricavarla già oggi in via interpretativa dalle leggi vigenti, quando hanno invece scelto di richiamare la norma relativa ai parlamentari, che però ha il velenoso corollario di prevedere proprio il riascolto (con connessa pubblica propalazione) di quelle comunicazioni che si riconosce di dover distruggere. Ma, ormai è chiaro, quella norma ad un esame appena più attento non c'entra nulla né sul piano soggettivo né su quello oggettivo. Ed infatti si riferisce ai parlamentari che hanno statuse prerogative del tutto diverse e minori del presidente della Repubblica. Inoltre, sul piano oggettivo, vengono in rilievo i contenuti delle comunicazioni del parlamentare la cui registrazione, previo riascolto, può essere distrutta ove ritenuta nel merito non rilevante ai fini di giustizia. Mentre qui la questione si pone ancor prima ed attiene alla radicale inutilizzabilità delle comunicazioni del capo dello Stato. Inviolabilità che verrebbe irrimediabilmente ferita se per distruggere la registrazione si passasse dal suo riascolto, in un cortocircuito del buon senso prima ancora che giuridico. È qui allora che è sorto il conflitto, a differenza del precedente di Perugia che si sente richiamare del tutto a sproposito, atteso che lì nessuno ha mai ipotizzato di far risuonare in udienza la voce dal capo dello Stato. Sul punto Messineo ha lealmente riconosciuto che forse ci sono soluzioni diverse alle quali "possiamo erroneamente non aver pensato". Ed è rispondendo a questo implicito appello che abbiamo indicato (Repubblica del 21 luglio) nell'articolo 271 del codice di procedura penale, la norma che può costituire la disciplina di chiusura applicabile a tutti i casi in cui debba procedersi alla distruzione di una registrazione per sua assoluta inutilizzabilità, come confermato da specifici precedenti. Del resto appartiene a minime regole di garanzia che intercettazioni non utilizzabili siano distrutte a prescindere dai loro contenuti (che peraltro nel caso sono stati definiti irrilevanti dagli stessi inquirenti). Sicché il contraddittorio tra le parti non viene escluso, ma certamente

limitato alla questione di diritto e giammai surrettiziamente esteso all'ascolto delle telefonate che proprio per la loro radicale inutilizzabilità devono essere distrutte. Anche Ingròia in un'intervista dell'altro giorno a Repubblica, ha dato atto che mai quelle telefonate del presidente diverranno pubbliche perché saranno distrutte. Lo stesso ha detto Piero Grasso sottolineando anche la buona fede degli inquirenti imbattutisi in quel fortuito ascolto. Nel complesso sembra essere ormai largamente condivisa l'importanza che in ogni democrazia hanno circoscritte ma necessarie garanzie come la radicale inviolabilità del capo dello Stato. Né opera l'unica eccezione che salva dalla distruzione la bobina che rappresenti essa stessa corpo del reato, atteso che nessuno addebita ai magistrati palermitani di aver dolosamente disposto la captazione del presidente. Ecco allora che all'appello di Messineo può risponderci indicando nell'articolo 271 la norma positiva che l'interprete può individuare per risolvere pacificamente il conflitto. Salvo non si voglia dare ascolto agli ultrà dello scontro e spazio alle più bieche strumentalizzazioni, tra lo scoramento dell'Italia democratica che, giova ripeterlo, davvero sbanda a vedere contrapposti valori e simboli che ha sempre collocato dalla stessa parte.